

**Medoilgas Italia S.p.A.**


**Progetto Ombrina Mare**  
**Offshore Adriatico**

**Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del**  
**D.Lgs. 152/06 art. 29 ter**

**ALLEGATO A24**


**RELAZIONE SUI VINCOLI TERRITORIALI,**  
**URBANISTICI ED AMBIENTALI**

01	05/14	Emesso per Enti	BE	MOG	MOG
00	09/13	Emesso per commenti	BE	MOG	MOG
N° revisione	Data	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato
 Società del Gruppo Mediterranean Oil & Gas Plc			Nome Progetto  Progetto Ombrina Mare	Logo contrattista: 	

 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>2 / 23</b>
		<b>01</b>	

## **INDICE**

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE (UNCLOS) .....</b>	<b>4</b>
<b>4. CONVENZIONE DI BARCELLONA .....</b>	<b>4</b>
<b>5. CONVENZIONE DI LONDRA .....</b>	<b>6</b>
<b>6. AREE MARINE PROTETTE .....</b>	<b>7</b>
<b>7. RETE NATURA 2000 .....</b>	<b>11</b>
<b>8. RISERVE NATURALI REGIONALI E VINCOLI .....</b>	<b>15</b>
<b>9. ZONE DI TUTELA BIOLOGICA .....</b>	<b>21</b>
<b>10. DIVIETI DI PESCA, NAVIGAZIONE, ANCORAGGIO .....</b>	<b>21</b>
<b>11. POSIDONIA OCEANICA .....</b>	<b>22</b>

 <p><b>Medoilgas</b> Italia S.p.A.</p> <p><small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small></p>	<p>Identificazione del documento</p> <p>AIA OBMA – all A24</p>	<p>Indice di revisione</p>	<p>Numero di fogli</p> <p>3 / 23</p>
		<p>01</p>	

## 1. Introduzione

L'area interessata dal progetto ricade in acque di “Mare Territoriale “ ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea, firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982), ratificata dall'Italia con Legge 2 Dicembre 1994, No. 689 (in vigore dal 20 Dicembre 1994).

Lo Stato costiero ha diritti sovrani su tale fascia di mare, la larghezza della quale è fissata dallo Stato fino ad un limite massimo di 12 miglia marine, nonché nello spazio aereo sovrastante e nel relativo fondo marino e al suo sottosuolo.

Nel presente documento si riporta una disamina del quadro normativo di riferimento del progetto, in relazione alla tipologia dello stesso e dell'area in cui è ubicato, con particolare riferimento ai seguenti atti e vincoli:

- La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che definisce il regime giuridico del tratto di mare interessato dal progetto;
- La Convenzione di Barcellona, a cui aderiscono tutti gli stati del Mediterraneo, che contiene il quadro normativo in materia di lotta all'inquinamento e protezione dell'ambiente marino per quanto in vigore;
- La Convenzione di Londra (MARPOL), che costituisce il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi;
- Il sistema delle aree protette: aree marine protette, rete Natura 2000, aree protette regionali e vincoli costieri;
- Zone di limitazione e divieto di pesca, navigazione ed ancoraggio;
- Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica.

## 2. L'insediamento produttivo





Figura 2.1 – Area interessata dal progetto

 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  4 / 23
		01	

Il campo Ombrina Mare è situato nel Mar Adriatico, in particolare nel Mar Adriatico centrale a circa 6 Km dalle coste abruzzesi. La profondità dell'acqua è di circa 20 m.

Il processo di produzione e trattamento degli idrocarburi si svolgerà su due strutture distinte, la piattaforma Ombrina Mare A e il serbatoio FPSO, collegate tra loro da sealines e ombelicali.

La piattaforma OBM-A sarà ubicata in corrispondenza delle seguenti coordinate geografiche:

- Lat: 42° 19' 21,897'' N
- Long: 14° 32' 0,828'' E

Il serbatoio galleggiante (FPSO) sarà ubicato circa 4-5 km a NE della piattaforma OBM-A.

Il progetto “Ombrina mare” è stato sviluppato in seguito alle attività esplorative svolte all'interno del Permesso di ricerca B.R 269 GC, conferito con D.M. 5 maggio 2005.

L'istanza per il conferimento della concessione di coltivazione “D.30B.C. – MD” è stata presentata da Medoilgas al Ministero dello Sviluppo Economico in data 17/12/2008.

Attualmente è in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, avviata con Istanza presentata al Ministero della Tutela del Territorio e del Mare in data 13/12/2009 (prot. N. DVA-2009-34243).

In data 09/07/2013 il MATTM ha richiesto al proponente di espletare anche la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, con riferimento l'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal Decreto Legge 09 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (art. 24), convertito dalla Legge 04 aprile 2012, n. 35. L'Allegato VII, modificato con Dlgs 4 marzo 2014, n. 46, attualmente riporta, nell'elenco delle categorie industriali oggetto di autorizzazione integrata ambientale: “1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta”.

### 3. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (UNCLOS)


Il diritto internazionale marittimo è delineato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 Dicembre 1994, No. 689 (in vigore dal 20 Dicembre 1994).

La Convenzione di UNCLOS ha, tra gli altri, lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi e, in particolare all'art. 194, comma 5, inserisce tra le misure di tutela la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione.

In particolare, gli aspetti trattati dalla convenzione riguardano la definizione delle responsabilità degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli stati continentali e la definizione del regime giuridico per le diverse zone marine individuate.

Gli impianti in progetto rientrano nella area di “Mare Territoriale”, i cui limiti (art. 4) sono misurati a partire dalle linee di Base (determinate in conformità con gli Articoli 5 e 7) e si estendono in larghezza (art. 3) fino ad un limite non superiore alle 12 miglia nautiche. Lo stato costiero ha diritti sovrani nel mare territoriale, nello spazio aereo sovrastante e nel relativo fondo marino e al suo sottosuolo (Art. 2).

### 4. Convenzione di Barcellona

 <p><b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small></p>	<p>Identificazione del documento</p> <p>AIA OBMA – all A24</p>	Indice di revisione	<p>Numero di fogli</p> <p><b>5 / 23</b></p>
		<b>01</b>	

La Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata il 16 Febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 Febbraio del 1978, è lo strumento giuridico e operativo del Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP - Fase I) stipulato a Barcellona nel 1975 e che divenne il primo piano riconosciuto come Programma dei Mari regionali sotto l'egida dell'UNEP (Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite).

Tale Piano aveva inizialmente come obiettivi principali l'assistenza agli Stati del Mediterraneo limitatamente alle attività di controllo dell'inquinamento marino, all'attuazione di politiche ambientali, al miglioramento della capacità dei governi, nell'identificare modelli di sviluppo alternativi e ottimizzare le scelte per lo stanziamento delle risorse.

Successivamente la Convenzione, a cui attualmente hanno aderito tutti i 21 Stati del Mediterraneo e l'Unione Europea, è stata modificata durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Barcellona il 10 Giugno 1995 e resa pubblica come "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo", MAP - Fase II (entrata in vigore il 9 Luglio 2004). L'obiettivo di tale ratifica è stato quello di adeguare la Convenzione all'evoluzione della disciplina internazionale in materia di protezione ambientale, impegnando le parti contraenti a promuovere programmi di sviluppo sostenibile.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 11 Gennaio 1979, No. 30 e, successivamente, con la Legge 27 Maggio 1999, No.175 "Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 Giugno 1995".


La Convenzione è attuata principalmente attraverso una serie di protocolli tecnici. Al momento sono in vigore, in quanto ratificati da un numero minimo di stati contraenti, i seguenti protocolli:

- Specially Protected Areas (SPA) and Biodiversity Protocol (dal 12 Dicembre 1999) - relativo alle aree a protezione speciale e di diversità biologica nel Mediterraneo;
- Prevention and Emergency Protocol (dal 17 Marzo 2004) - riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotto da navi e, in caso d'emergenza, nella lotta all'inquinamento del Mar Mediterraneo;
- Land Based Sources (LBS) Protocol (emendamento in vigore dall'11 Maggio 2008) – per la protezione del Mar mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre;
- Hazardous Wastes Protocol (dal 28 Dicembre 2007) – sulla movimentazione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e loro smaltimento.
- Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Protocol (adottato il 21/01/2008 a Madrid, entrato in vigore a marzo 2011) – istituisce un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e indica le misure necessarie per rafforzare la cooperazione regionale in tale settore.

Gli altri protocolli e gli emendamenti non in vigore per il mancato raggiungimento del numero necessario di ratifiche, sono:

- Dumping Protocol (emendamenti adottati a Barcellona il 10/06/95 non ratificati) – relativo alla prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo derivante da scarichi di imbarcazioni ed aerei o per incenerimento in mare;
- Offshore Protocol (adottato il 14/10/94 a Madrid, non ratificato) - per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo: regola le suddette attività di esplorazione e sfruttamento stabilendo le norme a cui fare riferimento per il rilascio di permessi per questo genere di attività.

Le attività di sviluppo del giacimento minerario saranno in linea con il quadro normativo definito dalla Convenzione di Barcellona e dai protocolli in vigore.

 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>6 / 23</b>
		<b>01</b>	

Il protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (Protocollo SPA), prevede l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell'habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche.

Delle n. 32 ASPIM indicate dal protocollo, 10 sono localizzate in Italia:

- Portofino
- Miramare
- Plemmirio
- Tavolara - Punta Coda Cavallo
- Torre Guaceto
- Capo Caccia – Isola Piana
- Punta Campanella
- Porto Cesareo
- Capo Carbonara
- Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

L'Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea più vicina al sito del progetto è “Torre Guaceto” ubicata lungo la costa pugliese a circa 340 km di distanza; tale area è classificata anche come area marina protetta istituita.

## 5. Convenzione di Londra


La convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978 ed entrata definitivamente in vigore il 2 Ottobre 1983, può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

La MARPOL è finalizzata alla tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento causato da idrocarburi ed altre sostanze nocive provenienti dalle navi e disciplina quindi ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga scarico mediante pompaggio, emanazione e spurgo provenienti da una nave (aeronave, piattaforma o altra opera che si trovi in mare) qualunque ne sia la causa. Sono esclusi dalla tutela concordata dalla convenzione MARPOL, gli scarichi in mare di rifiuti provenienti da terra effettuati a mezzo nave nonché gli scarichi di sostanze inquinanti derivanti dall'esplorazione e dallo sfruttamento delle risorse minerarie del fondo marino e gli sversamenti effettuati ai fini di ricerca scientifica mirante alla prevenzione dell'inquinamento.

La convenzione è corredata da sei allegati:

- Allegato I che regola la prevenzione dall'inquinamento da sostanze oleose, entrato in vigore il 2 Ottobre 1983 (l'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1° Gennaio 2007);
- controllo dell'inquinamento da sostanze liquide dannose trasportate alla rinfusa (Allegato II), in vigore dal 6 Aprile 1987 (l'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1° Gennaio 2007);
- prevenzione dell'inquinamento da sostanze dannose trasportate in mare in colli o in contenitori, cisterne mobili, camion-cisterna, vagoni-cisterna (Allegato III), in vigore dal 1 Luglio 1992;
- prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico provenienti da navi (Allegato IV), in vigore dal 27 Settembre 2003 (l'emendamento del 2004 è in vigore dal 1° Agosto 2005);
- prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi (Allegato V), in vigore dal 31 Dicembre 1988;
- prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto ad navi (Allegato VI), in vigore dal 19 Maggio 2005 (ratificato dall'Italia con Legge 6 Febbraio 2006 No. 57: “Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione



 Società del Gruppo Mediterranean Oil & Gas Plc	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>7 / 23</b>
		<b>01</b>	

dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997”).

La convenzione individua anche una serie di aree speciali, incluso il Mediterraneo, soggette a particolari prescrizioni e limitazioni degli scarichi.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi con la Legge 29 Settembre 1980, No. 662 (Marpol 73). Successivamente, con Legge 4 Giugno 1982, No. 438 ha aderito e dato esecuzione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali, e ai rispettivi allegati (Marpol 78).

L'attuazione del regime di prevenzione stabilito dalla convenzione di MARPOL è avvenuto con la Legge 31 Dicembre 1982, No. 979 sulla Difesa del Mare che vieta “a tutte le navi” di versare idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o interne del nostro Paese. La stessa legge impone anche alle navi italiane di non scaricare in mare tali sostanze anche al di fuori delle acque territoriali italiane.

Tutte le operazioni legate alle attività di progetto avverranno in conformità alla MARPOL 73/78 e alla normativa italiana che disciplina la difesa e la tutela del mare.

## 6. Aree marine protette

L'iter di istituzione di un'area marina protetta prevede tre diversi stadi:

- individuare l'“area marina di reperimento”,
- una volta avviato l'iter istruttorio all'area marina di reperimento, questa viene considerata come “area marina protetta di prossima istituzione”,
- istituzione dell'“Area Marina Protetta” (AMP).

Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell'Ambiente, che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione.

Nella Figura 6.1 sono indicate le Aree Marine Protette Istituite (Sito internet: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)).

Le aree marine protette istituite più prossime al sito interessato dal progetto sono:

- Area marina protetta Torre del Cerrano
- Area marina protetta Isole Tremiti

Le distanze da tali aree risultano essere però decisamente significative, cioè di circa 50 km per Torre del Cerrano e di circa 70 per le Isole Tremiti.


	Identificazione del documento AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli 8 / 23
		01	



Figura 6.1 - Aree Marine Protette Istituite

L'A.M.P. Torre del Cerrano, identificata come area marina di reperimento dalla Legge n. 394 del 1991, art. 36 è istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 21-10-2009, pubblicato in G.U. della Rep. Italiana n.80 del 07-04-2010.

Si estende fino a 3 miglia nautiche dalla costa e si sviluppa per 7 km dei quali 2,5 km di duna sabbiosa lungo la riva, dalla foce del torrente Calvano, che attraversa l'abitato di Pineto, fino al centro di Silvi, alla corrispondenza a mare della stazione ferroviaria. La superficie dell'A.M.P. è di circa 37 km quadrati e ricomprende una ristretta zona B, un quadrato di circa un km di lato di fronte a Torre Cerrano, una zona C di 14 km quadrati, che si sviluppa per l'intera estensione del fronte mare fino a circa 2 km dalla costa e un'ampia zona D, di forma trapezoidale, di circa 22 km quadrati fino al limite delle tre miglia.






Figura 6.2 – AMP Torre del Cerrano





Figura 6.3 – AMP Isole Tremiti

L'A.M.P. Isole Tremiti, Identificata come area marina di reperimento dalla Legge n. 979 del 1982, art. 31, è stata istituita nel 1989, con D.I. del 14.07.1989 come "Riserva Naturale marina

 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>10 / 23</b>
		<b>01</b>	

Isole Tremiti”. La gestione della Riserva, con l’istituzione del Parco Nazionale del Gargano avvenuta nel 1991, è passata all’Ente Parco Nazionale del Gargano. L’Arcipelago delle Isole Tremiti è localizzato a circa 12 miglia a Nord del promontorio del Gargano. Esso è costituito da tre isole maggiori: S. Domino, S. Nicola e Caprara, da un isolotto posto fra le tre isole denominato il Cretaccio ed infine da un’isola minore, localizzata a distanza di circa 12 miglia in direzione NE dalle prime tre e ad oltre 30 miglia dalla costa garganica, denominata Pianosa. In meno di 3 km<sup>2</sup> di superficie e 20 km di perimetro costiero, l’arcipelago tremitese costituisce un esempio di rara bellezza sia per la natura incontaminata dei suoi fondali sia per gli aspetti paesaggistici e storico-architettonici presenti soprattutto sulle due isole più grandi: S. Domino e S. Nicola.

Nella figura 6.4 sono indicate le aree marine protette di prossima istituzione, cioè le aree di riferimento per le quali è in corso l’iter istruttorio.




	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  11 / 23
		01	

Figura 6.4 – Aree Marine di prossima istituzione

Nella figura 6.5 sono infine indicate le aree marine di reperimento, individuate dalle leggi 979/82 art.31, 394/91 art.36, 344/97 art.4 e 93/01 art.8. come meritevoli di tutela ma il cui iter amministrativo per l'istituzione non è ancora iniziato.




Figura 6.5 – Aree marine di reperimento

## 7. Rete Natura 2000

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.


La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente



	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  12 / 23
		01	

protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2) (fonte <http://www.minambiente.it>).

Si riportano di seguito delle mappe estratte dal Portale Cartografico Nazionale (<http://www.pcn.minambiente.it/GN/>) che riportano tutte le aree naturali tutelate della costa prossima al sito interessato dal progetto.




	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>13 / 23</b>
		<b>01</b>	

Figura 7.1 – Progetto Natura PCN – Aree protette ufficiali della costa abruzzese compresa tra Ortona e il fiume Sangro.


I due siti della Rete Natura 2000 prossimi al sito interessato dal progetto sono:

- ✓ SIC IT7140106 “Fosso delle Farfalle”;
- ✓ SIC IT7140107 “Lecceta litoranea di Torino di sangro e foce del Fiume Sangro”.

Le caratteristiche dei due siti, appartenenti entrambi alla regione bio-geografica Continentale, sono riportate nelle tabelle seguenti.

Cod SIC	Nome	Tipo di habitat in All. I Direttiva 92/43/CEE	Specie presenti (rif. Art. 4 Dir. 74/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE)	Altre specie importanti di Flora e Fauna	Qualità e importanza	Vulnerabilità
<b>IT7140106</b>	Fosso delle Farfalle	<b>9340</b> Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia <b>9160</b> Querceti di farnia o rovere sub-atlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli <b>5330</b> Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici <b>6220*</b> Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. <b>3280</b> Fiumi mediterranei a flusso permanente con Paspalo-Agrostidione e con filari ripari di Salix e Populus alba	<b>UCCELLI</b> migratori abituali non elencati in All. I Dir 79/409/CEE - Merops apiaster	Carex griotetii; Cistus monspeliensis; Coronilla valentina ssp. Valentina; Hypericum androsaemum; Ilex aquifolium; Lavatera punctata; Melica arrecta; Myrtus communis; Calicotome infesta; Potamon fluviale	Il sito annovera habitat rappresentativi, soprattutto boschi freschi, carpineti commisti a boschi termofili (leccete), che originano un mosaico di vegetazioni di notevole effetto paesaggistico. Buona la qualità ambientale espressa dalla presenza di talune specie mediterranee relitte, in pericolo di estinzione a livello regionale, solo qui rimaste accantonate (mirto, calicotome, ecc.)	Il sito evidenzia profonde interferenze umane che si sono manifestate soprattutto in passato, con il taglio di boschi, apertura di piste ed attività agricole. Il rischio è di un aumento di tali attività, congiunte con un turismo sempre più intenso.


Tabella 7.1 – Caratteristiche del SIC Fosso delle farfalle

 <p><b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small></p>	<p>Identificazione del documento</p> <p>AIA OBMA – all A24</p>	Indice di revisione	<p>Numero di fogli</p> <p><b>14 / 23</b></p>
		<b>01</b>	

Cod SIC	Nome	Tipo di habitat in All. I Direttiva 92/43/CEE	Specie presenti (rif. Art. 4 Dir. 74/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE)	Altre specie importanti di Flora e Fauna	Qualità e importanza	Vulnerabilità
<b>IT7140107</b>	Leccete litoranee di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro	<p><b>9340</b> Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia</p> <p><b>6220*</b> Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.</p> <p><b>3280</b> Fiumi mediterranei a flusso permanente con Paspalo-Agrostidione e con filari ripari di Salix e Populus alba</p> <p><b>5330</b> Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici</p> <p><b>2110</b> Dune mobili embrionali</p> <p><b>1310</b> Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose</p> <p><b>2230</b> Dune con prati dei Malcolmietalia</p> <p><b>2120</b> Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”)</p> <p><b>2240</b> Dune con prati dei Brachypodetalia e vegetazione annua</p>	<p>UCCELLI migratori abituali non elencati in All. I Dir. 79/409/CEE</p> <p>- Ixobrychus minutus;</p> <p>- Alcedo atthis.</p> <p>UCCELLI migratori abituali non elencati in All. I Dir. 79/409/CEE</p> <p>- Merops apiaster</p> <p>ANFIBI E RETTILI elencati in All. II Dir. 92/43/CEE</p> <p>- Elaphe quatuorlineata</p> <p>- Testudo hermanni</p> <p>PESCI elencati in All. II Dir. 92/43/CEE</p> <p>- Alosa fallax;</p> <p>- Barbus plebejus</p>	Alaocyba marcuzzii; Festuca drymeja; Salicornia patula; Myrtus comunis; Pancratium maritimum; Vites agnus-castus	L’alto valore ambientale è dato dalla ricchezza di tipologie di habitat di ambiente mediterraneo e dalla diversità a livello di paesaggio. La presenza di specie che fungono da indicatori ecologici di ambienti ecotonali e di qualità biologica testimoniano l’elevata qualità ambientale complessiva.	Il sito presenta numerosi impatti antropici da trasformazione, da disturbo e da inquinanti. Risultano necessarie azioni di recupero ambientale. Rischio di peggioramento nel tempo in assenza di azioni di tutela.

Tabella 7.2 – Caratteristiche del SIC Fosso delle farfalle



 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>15 / 23</b>
		<b>01</b>	

## 8. Riserve Naturali Regionali e vincoli

L'Abruzzo è tra le regioni europee più ricche di aree naturali protette, come si evince dai principi generali dell'Art. 1 della L.R. 38 del 1996 della Legge quadro sulle aree protette: *La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future.*

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le diverse riserve si distinguono in:

- a) Riserva naturale integrale per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;*
- b) Riserva naturale guidata: per la conservazione e la ricostituzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agricola, pascoliva ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonché forme di turismo escursionistico;*
- c) Riserva naturale controllata: per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attività di cui alla precedente lett. B.*
- d) Riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano o geomorfologico.*

Le riserve localizzate sulla costa, più vicine al sito interessato dal progetto sono:

- Riserva di Lecceta Torino di Sangro
- Riserva di "Grotta delle Farfalle"
- Riserva di "Punta dell'Acquabella"
- Riserva "Ripari di Giobbe"

Due di queste, Grotta delle farfalle e Lecceta di Torino di Sangro, sono attualmente ricomprese nei rispettivi SIC, già considerati nel paragrafo precedente.



	Identificazione del documento AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli 16 / 23
		01	



Figura 8.1 – Riserve Naturali Regionali (<http://www.riserveabruzzo.it/>)

La **Riserva Naturale Regionale Punta dell'Acquabella** istituita con Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2007 *“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina”* comprende una superficie di circa 28 ettari, compresa in una stretta fascia di vegetazione, subito dopo il porto di Ortona, fino ad un centinaio di metri, con una striscia più sottile, a sud della sommità di Punta Acquabella, dove si può osservare l'evoluzione geomorfologica dell'imponente falesia. La riserva è inserita nel Sistema delle Aree Protette della Costa Teatina.

La **Riserva Naturale Regionale Ripari di Giobbe**, istituita ai sensi del comma b3, art. 2 della legge regionale 30 marzo 2007 n. 5, ricade interamente nel Comune di Ortona e comprende anche il promontorio di Torre Mucchia, complessivamente l'area è di 28 ettari. In particolare la frazione di Ripari di Giobbe è piccolo centro abitato localizzato sopra una costa alta, a 65 metri sul livello del mare. Immersa in un'area di pregio naturalistico la falesia rocciosa si confonde, a tratti, nella macchia mediterranea che ricopre la parete collinare, a ridosso di una cala nascosta, con la spiaggia di ciottoli bianchi e acque cristalline, raggiungibile solo a piedi o dal mare. Tutta l'area si è conservata per la difficile accessibilità e per la notevole instabilità dei versanti più ripidi. Le numerose frane e scivolamento, sul lato della scarpata, sono aumentati nel 2006 con il crollo di alcuni tratti di falesia nei Ripari di Giobbe ma anche in altre zone del litorale teatino da Punta Mucchiola a Punta Lunga e Ferruccio, fino a Punta Aderci. Questo fenomeno di erosione ha determinato, dopo 100 anni, anche lo spostamento della linea ferroviaria più all'interno.


 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>17 / 23</b>
		<b>01</b>	

La **Riserva Naturale Grotta delle Farfalle** comprende una superficie di 510 ettari di territori comunali di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni. San Vito Chietino è un comune di circa cinquemila abitanti localizzato su una collina che raggiunge il mare nel cuore della Costa dei Trabocchi. Il Comune di Rocca San Giovanni con 2360 abitanti, è posizionato sulla sommità di una collina rocciosa a 155 metri di altitudine tra il fiume Sangro e il torrente Feltrino. I confini dell'area protetta non raggiungono direttamente il litorale anche se la linea parallela al mare nei pressi di Vallevò, a metà tra i due comuni, divide la zona antropizzata da quella più conservata dal punto di vista naturalistico. La Riserva Naturale Grotta delle Farfalle tutela una serie di fossati solcati da brevi tratti di torrenti che scorrono nascosti tra la ricca vegetazione ripariale ed alcune grotte naturali, che durante la terribile guerra mondiale, offrirono sicuri nascondigli a partigiani e sfollati. Perpendicolari alla costa i fossi della riserva, come una fitta ragnatela, rappresentano un interessante ed inusuale corridoio ecologico a bassa quota in un'area a forte vocazione agricola dove numerose specie animali possono spostarsi da un luogo all'altra restando nascosti nella vegetazione.

La **Riserva Naturale Regionale “Lecceta di Torino di Sangro”**, istituita con L.R. n. 67 del 19.12.2001, si estende per 175 ettari e ricade quasi per intero all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario “Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del fiume Sangro”, nei pressi della foce del fiume Sangro, estremo meridionale Costa dei Trabocchi, Comune di Torino di Sangro. Per il suo notevole interesse vegetazionale, la Lecceta di Torino di Sangro è stata inserita fra i biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di protezione della Società Botanica Italiana (1971) e ne è prevista la tutela anche dalla Legge Regionale abruzzese n. 45/79. Si tratta di una lecceta costiera, l'unica di una certa estensione, presente lungo la fascia litoranea del medio Adriatico insieme a quella del Monte Conero nelle Marche. Ultimo lembo di bosco costiero della Regione, esso è affine alle leccete dell'Istria e presenta, inoltre, nello strato arbustivo, una composizione mista di sclerofille sempreverdi e di caducifoglie; ricco è anche il corteggio delle liane (smilaci, clematidi, robbie, caprifogli, rose), mentre tra le erbe emerge la Festuca dei querceti (*Festuca drymeja*), che sottolinea la freschezza del substrato arenaceo. Il bosco, costituito quasi esclusivamente da latifoglie, presenta ancora tratti di pregio naturalistico e di valore paesaggistico e scientifico, in contrasto con la maggior parte dei rimboschimenti costieri, di natura antropica, che hanno compromesso l'estetica e i valori della macchia mediterranea a causa delle specie alloctone introdotte soprattutto nell'Italia peninsulare.

Parco della Costa teatina. L'art. 8, comma 3, l. 93/2001 prevede che, “[c]on decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale “Costa teatina””. Al riguardo, giova precisare che fin tanto che la perimetrazione non sarà formalizzata in un'intesa tra il Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo e, soprattutto, fin tanto che non sarà adottato l'atto formalmente istitutivo, ossia il predetto decreto del Presidente della Repubblica, il Parco della Costa Teatina non potrà dirsi giuridicamente esistente. Come è noto, l'iter di perimetrazione del Parco (previsto dalla l. 344/1997 ed istituito con l. 23 marzo 2001 n.93, che modifica l'art. 34 della l. 394/1991) ad oggi non si è ad oggi concluso, non è né delimitato, né ha un ente gestore ed un piano. Tale conclusione non è smentita dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 1, l. reg. Abruzzo 93/1994, “i trabucchi e il loro intorno” sono qualificati come “beni culturali primari”. Detta qualificazione è del tutto inidonea a costituire un vincolo che, al contrario, potrà dirsi sorto solo una volta istituito, secondo le predette forme, il Parco della Costa Teatina.

Con L.R. 5/2007 “Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina” vengono istituite le Riserve Naturali di: Ripari di Giobbe, Punta Acquabella, Grotta delle Farfalle, Marina di

	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>18 / 23</b>
		<b>01</b>	

Vasto. Tali aree vanno ad aggiungersi alla Riserva di Punta Aderci (L.R. 9/1998) e alla Riserva della Lecceta di Torino di Sangro (L.R. 67/2001).

Nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatina, si individua così il "Sistema di Aree Protette della Costa Teatina" composto dalle seguenti riserve:

- Riserva di Punta Aderci a Vasto
- Riserva di Lecceta Torino di Sangro
- Riserva di "Grotta delle Farfalle"
- Riserva di "Punta dell'Acquabella"
- Riserva "Ripari di Giobbe"
- Riserva "Marina di Vasto"


Allo stato attuale, non essendoci alcun riferimento aggiuntivo sulle perimetrazioni e gli azzonamenti del costituendo parco, non è possibile fare riferimento ad altre misure di salvaguardia se non alla conservazione dei valori naturali tutelati dai SIC e dalle Riserve.

Per quanto attiene alla zona costiera prospiciente gli impianti, sono sottoposti a tutela dei beni paesaggistici:

- i territori costieri per una fascia di 300 m dalla linea di battigia (vincolo L. 431/85; oggi art. 142 D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
- i fiumi e corsi d’acqua per una fascia di 150 m da entrambe le sponde (vincolo L. 431/85; oggi art. 142 D.Lgs 42/2004);
- le aree boscate tutelate ai sensi dell’art. 142, lettera F del D.Lgs. 42/2004;
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalla L. 1497/39 (oggi art. 136 del D.Lgs 42/2004). In particolare con D.M. 21/06/1985 è stata vincolata l’area di costa (codice del vincolo 130102) denominata “Fascia costiera che va da Francavilla al Mare fino a San Salvo con colline degradanti sul mare” che interessa tutta la coste della Provincia di Chieti e parte delle aree più interne, inglobando le singole aree vincolate istituite in precedenza.

Secondo quanto definito nel Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (approvato dal Consiglio regionale il 21/03/90 con atto n. 141/21, attualmente vigente in quanto il nuovo Piano risulta ancora in fase di redazione <http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/>) e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Chieti (Del. Cons. Prov. n. 22 del 22/03/2002, <http://www.provincia.chieti.it>) che sostanzialmente ricalca e fa suoi i provvedimenti previsti dal Piano Regionale, la zona della costa di interesse per il progetto è inquadrata nell’ambito paesistico della Costa Teatina (fig. 1.4.a). L’ambito è suddiviso in zone distinte per “categorie di tutela e valorizzazione” (artt. 3 e 4 NTC del PRP) in base al grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi) denominate progressivamente, in ordine alfabetico in zone di Piano A, B, C e D.

Le zone A (di Conservazione) poste, nell’area in esame, in corrispondenza dell’ultimo tratto dei corsi d’acqua principali, prima dello sbocco in mare, comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato “molto elevato” per almeno uno dei tematismi tra quelli esaminati e di quello classificato “elevato” con riferimento all’ambiente naturale e agli aspetti percettivi del paesaggio.

 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>19 / 23</b>
		<b>01</b>	

Le zone B (di Trasformabilità mirata) rappresentate nel caso in oggetto dalle aree a ridosso della linea di costa, comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato “elevato” con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato “medio” con riferimento all’ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.


Le zone C (di Trasformazione condizionata), di cui una piuttosto estesa localizzata alle spalle dell’abitato di Ortona, comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato un valore classificato “medio” con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli; ovvero classificato “basso” con riferimento all’ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.


Le zone D (di Trasformazione a regime ordinario), comunque le più estese nell’area esaminata, comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione è demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari.

Il Piano individua inoltre, a mare, delle aree nelle quali, per la complessità dei caratteri geologici, culturali, naturalistici e paesaggistici, devono essere redatti dei piani di dettaglio, con indicati gli interventi e le opere congruenti con gli usi riconosciuti, da parte degli Enti interessati (art. 6 NTA del PRP).

Nella fig. 8.2 sono segnalate, inoltre, le aree sottoposte a vincolo archeologico dal PTCP di Chieti nonché delle aree tratturali la cui tutela è disciplinata dalle norme vigenti in materia e, in particolare, da quelle di cui ai DD.MM per i Beni Culturali e Ambientali del 22/12/83, 15/6/76 e 20/3/80; i percorsi tratturali sono individuati dal PTCP di Chieti in quanto elementi costitutivi del paesaggio agrario storico.



 <p>Medoilgas Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small></p>	<p>Identificazione del documento</p> <p>AIA OBMA – all A24</p>	<p>Indice di revisione</p>	<p>Numero di fogli</p> <p>20 / 23</p>
		<p>01</p>	




#### LEGENDA

- Zona A di Piano Paesistico
- Zona B di Piano Paesistico
- Zona C di Piano Paesistico
- Zona D di Piano Paesistico
- Aree di particolare complessità e piani di dettaglio
- Zona di vincolo archeologico
- Tratturo

Figura 8.2 – Ambito paesistico “Costa Teatina” del Piano Regionale Paesistico e aree tutelate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>21 / 23</b>
		<b>01</b>	

## 9. Zone di Tutela Biologica

La legislazione italiana (art. 98 del d.P.R. 1639/1968, Legge 963/65) limita o vieta l'esercizio della pesca in alcune zone di mare riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento. Questa norma prevede l'istituzione di Zone di Tutela Biologica e precorre la normativa sulle aree marine protette.

L'istituzione di zone di tutela biologica ha una notevole elasticità: può limitare l'uso di uno o più attrezzi di pesca o fissare delle caratteristiche tecniche particolari per gli attrezzi, porre limitazioni per un periodo di alcuni mesi all'anno o per tutto l'anno; è uno strumento concepito per la gestione delle risorse biologiche oggetto di pesca e il suo utilizzo è previsto anche in alcuni piani di gestione.

Con Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009 “Zone di tutela biologica: nuove determinazioni” sono istituite 13 ZTB; nessuna di tali zone risulta essere prossima agli impianti dei quali è prevista l'installazione. La ZTB più vicina è l'”Area Tremiti”.

L'ubicazione di quest'area di tutela biologica è stata stabilita per incrementare l'effetto di tutela esercitata dall'area marina protetta delle isole Tremiti; la ZTB inizia al limite esterno a Nord dell'area marina protetta e si estende fino oltre l'isobata dei 100 metri di profondità. Le isole Tremiti costituiscono un insieme di ambienti rocciosi, con fondali ad elevata biodiversità che ospitano numerose specie ittiche. La pesca con reti da traino è permessa nel periodo invernale, dal 1° novembre al 31 marzo, ed è sempre permessa la pesca con attrezzi selettivi e per le reti a circuizione.

## 10. Divieti di Pesca, Navigazione, Ancoraggio


Per quanto di propria competenza, la **Capitaneria di Porto di Ortona** ha emanato in data 16/10/2008 l'Ordinanza 86/2008 (in vigore dal 20 ottobre 2008) che disciplina le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi e gas naturali dagli impianti off-shore posizionati nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Ortona.

Con particolare riferimento al progetto di sviluppo del Campo Ombrina Mare, si riportano i seguenti disposti:

### • Art. 1

A qualsiasi nave, imbarcazione e/o natante in genere, fatta eccezione per le unità che cooperano con le installazioni sopra citate nello svolgimento delle attività off-shore in precedenza citate, è vietato:

- a. ... [omissis]
- b. Entro il raggio di **1 (UNO) miglio** dal posizionamento della testa di pozzo “**Ombrina Mare 2 Dir**”, **il transito l'ancoraggio, l'ormeggio e la pesca** esercitata con qualsiasi mezzo e/o qualsiasi altra attività concernente i pubblici usi del mare non espressamente autorizzata da parte di questa Capitaneria di Porto;
- c. Nel tratto di mare sul cui fondale sono posizionate le condotte sottomarine (sea – lines), per tutta la loro lunghezza e per una distanza di ¼ di miglio (463 mt.) a dritta e a sinistra, **l'ancoraggio e la pesca a strascico, nonché** qualsiasi altra attività che possa interessare il fondo marino;

 <b>Medoilgas</b> Italia S.p.A. <small>Società del Gruppo Mediterranean Oil &amp; Gas Plc</small>	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>22 / 23</b>
		<b>01</b>	

- d. Nella zona di mare racchiusa dal poligono contraddistinto dai vertici posti nei seguenti punti:

<u>PUNTI</u>	<u>LATITUDINE</u>	<u>LONGITUDINE</u>
<b>A</b>	42° 13' 00" N	014° 41' 00" E
<b>B</b>	42° 11' 30" N	014° 41' 00" E
<b>C</b>	42° 12' 30" N	014° 36' 06" E
<b>D</b>	42° 14' 42" N	014° 35' 00" E


**il transito, l'ancoraggio, l'ormeggio e la pesca esercitata con qualsiasi mezzo.**

Inoltre nelle zone sopra indicate è vietato accedere a nuoto ovvero in immersione, nonché effettuare attività di pesca subacquea.

- **Art. 3**  
**E' vietato,** a tutte le unità di cui all'art. 1, **transitare e sostare il entro il raggio di 500 mt.** dalle piattaforme mobili e/o dalle navi di perforazione posizionante provvisoriamente nelle acque di giurisdizione di questo Compartimento Marittimo, e di volta in volta segnalate a mezzo "avvisi ai naviganti".
- **Art. 4**  
 Alle predette piattaforme, possono avvicinarsi le navi appoggio (supply vessel) e/o le imbarcazioni addette al trasporto del personale e dei materiali per il servizio delle installazioni stesse, purché preventivamente autorizzate dalla Società concessionaria. **Le predette unità dovranno comunicare all'Autorità Marittima, alla partenza dai sorgitori: la destinazione, la velocità, la rotta e l'ora prevista di arrivo (ETA).**
- **Art. 6**  
 E' fatto obbligo ai gestori degli impianti non permanentemente presidiati, di mantenere sempre efficienti, per ogni piattaforma, i segnalamenti luminosi ed acustici descritti in precedenza, richiedendo l'emissione di Avvisi urgenti ai naviganti, laddove situazioni di avaria non prontamente ripristinabili, possano pregiudicare la sicurezza della navigazione. A tal fine deve esser garantito un costante servizio di vigilanza che scrupolosamente controlli la funzionalità dei predetti segnalamenti.
- **Art. 7**  
 Qualsiasi Società titolare di permesso di ricerca e coltivazioni di idrocarburi, prima di iniziare qualsiasi lavoro di rilievo, perforazione di pozzi e/o posizionamento di piattaforme fisse o mobili nelle acque di giurisdizione di questo Compartimento Marittimo, deve inoltrare in tempo utile la prescritta documentazione alle Autorità competenti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 maggio 1979, n° 886 e successive modificazioni ed acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

## **11. Posidonia oceanica**

La *Posidonia oceanica*, è una pianta superiore, endemica del Mediterraneo, costituita da rizoma, foglie, fiori e frutti.

	Identificazione del documento  AIA OBMA – all A24	Indice di revisione	Numero di fogli  <b>23 / 23</b>
		<b>01</b>	

La *Posidonia* si trova per lo più sui fondali mobili (fangosi e sabbiosi), e i suoi rizomi che hanno la capacità di crescere sia in verticale che in orizzontale, si intrecciano strettamente fra loro, formando con il sedimento intrappolato dalle foglie, una sorta di terrazze sottomarine, chiamate "mattes", alte anche diversi decimetri. Le praterie hanno un ruolo fondamentale nell'ecosistema del bacino mediterraneo. In primo luogo è uno dei produttori primari di ossigeno (circa 14l/mq/anno) e di sostanze organiche (circa 20 t/ha/l'anno), inoltre è fondamentale per la sopravvivenza di numerose specie di pesci, molluschi, echinodermi e crostacei, costituendo il riparo ideale per questi organismi marini che trovano tra le sue fronde, condizioni ottimali per la riproduzione e l'alimentazione, parte della quale è costituita dalle foglie stesse della pianta e dagli "epifiti" che vivono adesi ad esse e ai rizomi.

La *Posidonia* inoltre attenua i fenomeni erosivi del mare sulle coste, infatti il movimento delle foglie rallenta il moto ondoso creando una vera e propria barriera. Nonostante tutte queste caratteristiche positive, nel bacino del Mediterraneo si sta assistendo ad una progressiva regressione delle praterie dovuta a fattori diversi. Oltre alla competizione con le alghe invasive alloctone, *Caulerpa racemosa* e *Caulerpa taxifolia*, contribuiscono al regresso della specie, con effetti altamente destabilizzanti per l'equilibrio dell'intero ecosistema marino, altri importanti fattori di disturbo, come la cementificazione delle rive, l'inquinamento, gli effetti dannosi delle reti "a strascico", gli ancoraggi, ecc. Il Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente, ha definito un piano specifico per la mappatura della *Posidonia* lungo le coste del Mediterraneo, secondo il "Programma nazionale di individuazione e valorizzazione della *Posidonia oceanica* nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione", previsto dalla Legge n° 426/98.

Dalla mappatura disponibile ([http://www.sidimar.tutelamare.it/praterie\\_posidonia.jsp](http://www.sidimar.tutelamare.it/praterie_posidonia.jsp)) la presenza registrata di *Posidonia* più prossima al sito di progetto è in corrispondenza delle Isole Tremiti, distanti circa 70 km.




Figura 11.1 - ■ Posidonia su roccia